



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

DECRETO OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO
FALLIMENTARE

art. 129 Legge Fallimentare

Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

- dott.ssa Diana Brusacà	presidente
- dott.ssa Tiziana Lottini	giudice relatore
- dott. Gabriele Giovanni Gaggioli	giudice

premesse

❖ che, in data 7 aprile 2021, la società _____ proponeva ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato fallimentare ex art. 124 Legge Fallimentare;

❖ che il giudice delegato chiedeva il parere al curatore ex art. 125 Legge Fallimentare;

❖ che il curatore esprimeva il proprio parere ex art. 125 Legge Fallimentare, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, in data 15 aprile 2021; che in data 20 aprile 2021 la proposta veniva integrata: essa consiste attualmente:

- nel pagamento integrale delle spese di giustizia, oltre a quelle già sostenute, stimate in € 61.295,57;
- nel pagamento integrale delle spese prededuttive per € 42.795,36;
- nel pagamento dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c. sino alla concorrenza di € 8.920,74;
- nel pagamento del creditore ipotecario _____ sull'Immobile A sino alla concorrenza di € 9.683,89;
- nel pagamento del creditore ipotecario _____ sull'Immobile B sino alla concorrenza di € 35.756,27;
- nel pagamento di tutti i creditori incapienti con una somma in percentuale pari all'1% per € 12.123,90.



❖ che, in data 22 aprile 2021, il curatore esprimeva parere favorevole alla proposta così integrata;

❖ che, in data 22 aprile 2021, il giudice delegato ordinava la comunicazione della proposta e del parere ai creditori, fissando il termine entro il quale potevano essere presentate eventuali dichiarazioni di dissenso;

❖ che, in data 31 maggio 2021, il curatore riferiva l'esito della votazione; in particolare riferiva che:

- *entro il termine stabilito pervenivano dichiarazioni di voto contrario da parte dell' , voti depositati nel fascicolo telematico della procedura;*
- *gli altri creditori non si esprimevano;*
- *pertanto, la proposta di concordato, sul totale di creditori ammessi al voto pari ad € 1.203.739,37, riportava il seguente esito: voti contrari € 791.012,54 rappresentanti il 65,71%; (di cui € 757.744,08 rappresentanti il 62,95%) voti favorevoli per silenzio assenso € 412.726,83 rappresentanti il 34,29%;*

rilevato:

❖ che il giudice delegato ha disposto che il curatore desse comunicazione al proponente affinché chiedesse l'omologazione del concordato, nonché ai creditori dissenzienti;

❖ che, in data 13 ottobre 2021, è stato depositato ricorso per l'omologazione del concordato fallimentare nell'interesse dell'assuntore; nel ricorso si specifica:

- che la società ricorrente ha già corrisposto alla Procedura n. 1 assegno circolare per un importo complessivo di € 50.000,00, a titolo di cauzione ed a dimostrazione della serietà della proposta concordataria;

- che la ricorrente dovrà depositare, entro trenta giorni dall'omologazione definitiva, la somma onnicomprensiva di € 171.500,00, pari all'onere concordatario; che da tale somma dovranno essere sottratti i) gli importi oggetto di quietanza e/o acollo liberatorio da parte dell'Assuntore, comprovato da atti sottoscritti dai creditori aderenti; ii) la liquidità di cassa; iii) la somma di € 50.000,00 già versata alla Procedura;

- che la liquidità presente nelle casse fallimentari al momento dell'omologazione definitiva non farà parte dell'attivo oggetto di trasferimento all'Assuntore, ma resterà nella disponibilità del Curatore, e verrà utilizzare per effettuare i pagamenti nell'ordine temporale previsto nella Proposta;



▪ che il curatore, ricevute le ulteriori somme dovute da parte dell'Assuntore, provvederà ai restanti pagamenti a favore dei creditori concorsuali;

▪ che, all'omologazione definitiva, l'attivo del Fallimento verrà trasferito in favore dell'Assuntore, e/o dei terzi dal medesimo designati ex artt. 1401 o 1411 c.c. 1; i beni immobili di proprietà dell'impresa fallita ed oggetto di trasferimento sono i seguenti:

- a) Immobile A: si tratta di un complesso immobiliare ad uso residenziale situato a _____; su tale immobile risultano iscritti i seguenti gravami di cui si chiede l'emissione del provvedimento purgativo contestualmente al decreto di omologa: a) ipoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo a rogito del _____, del 24/11/99, a favore della _____, iscritta a La Spezia, P11/07/2014, ai nn. reg. part. 560 reg. gen. 4715, per capitale € 82.633,10, iscrizione totale per € 165.266,20; b) ipoteca volontaria per concessione a garanzia di apertura di credito, a rogito del _____, del 22/12/2010, a favore della _____ p. a., iscritta a La Spezia il 24/12/10 ai nn. reg. part. 2054 reg. gen. 11238, per capitale € 100.000,00, iscrizione totale € 200.000,00. L'immobile A verrà trasferito, a scioglimento della riserva ex artt. 1401 e 1411, alla sig.ra _____

- b) Immobile B: si tratta di un complesso immobiliare ad uso artigianale situato a _____. Su tale immobile risulta iscritto il seguente gravame di cui si chiede l'emissione del provvedimento purgativo contestualmente al decreto di omologa: a) ipoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo a favore di _____ a rogito del _____, iscritta a La Spezia, il 10/07/14, ai nn. reg. part. 556 reg. gen. 4687, per capitale € 310.000,00, iscrizione totale € 620.000,00. L'ipoteca era stata estesa su tutto l'immobile originario ed a seguito di frazionamento è stata fatta ristretta con atto a rogito del _____ iscritta il 7/10/16, nn. reg. part. 916 reg. gen. 7603. l'immobile B verrà trasferito a favore dell _____



- **rilevato che non sono state proposte opposizioni nei termini**;
- letto l'art. 129 Legge Fallimentare

osserva

❖ la proposta di concordato non ha raggiunto la maggioranza richiesta dall'art. 128 Legge Fallimentare e tuttavia il concordato deve essere omologato in quanto deve ritenersi che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili: invero:

➤ l'art. 180, comma 4, L. Fallimentare, come modificato dall'art. 3, commi 1-bis e 1-ter, D.L. n. 125/2020, nonché dal DL. 118/2021 convertito nella L. n. 159/2020, il quale consente al tribunale di omologare il concordato preventivo anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria, quando essa sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e sia prospettabile la preferibilità della proposta di soddisfacimento della stessa amministrazione rispetto all'alternativa liquidatoria, **è applicabile in via analogica anche al concordato fallimentare**; invero:

- nella disciplina del concordato fallimentare è contenuta una lacuna, in quanto difetta una norma come quella dettata dall'art. 3 comma 1 bis e 1 ter del d.l. 125/2020 in materia di concordato preventivo: sopra citato; manca, cioè, una norma che disciplini il caso in cui l'amministrazione finanziaria esprima voto contrario all'approvazione della proposta di concordato fallimentare -sia ai fini dell'omologa, sia, ancor prima, ai fini del potere del giudice delegato di dare seguito alla procedura nonostante detto voto contrario, quando esso sia decisivo per il raggiungimento della maggioranza e quando la proposta di soddisfacimento della stessa amministrazione sia concretamente preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria (*cd. giudizio di cram down*);

- la fattispecie non regolata (cioè il voto contrario dell'amministrazione finanziaria nel concordato fallimentare) e quella disciplinata dalla norma succitata presentano decisive somiglianze, in quanto:

- la norma di cui sopra (l'art. 180, 4° comma L.F.) è stata modificata (da ultimo con il d.l. 118/2021) per evitare che il Fisco e gli enti previdenziali possano impiegare

¹ relazione curatore 19/11/2021



tempi eccessivamente lunghi per pronunciarsi e di far sì che non vengano rigettate - in spregio ai principi di cui all'art. 97 Cost.- proposte concretamente convenienti per l'Erario;

- le due procedure sono disciplinate in modo largamente sovrapponibile, anche con riferimento alle modalità delle votazioni, mentre le differenze (valenza del silenzio, mancanza della previsione del classamento nel concordato fallimentare) appaiono marginali e non significative;

- inoltre, deve considerarsi che, nell'ambito della procedura del concordato fallimentare, la relazione circa la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria viene redatta dal curatore (mentre nel caso del concordato preventivo è espressa da un professionista scelto dal debitore), sicché il giudizio dell'amministrazione finanziaria – e del Tribunale- si basa su presupposti di fatti solidi e concreti;

- ❖ applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che **il concordato fallimentare sia stato approvato**, poiché il curatore² ha spiegato come

(il cui voto è determinante al 62,95%) troverebbe nel concordato una soddisfazione pari all'1% (€ 7.653,98) minima, ma, comunque superiore a quelle prevista in caso di prosecuzione dell'attività liquidatoria (non essendo previsto il pagamento dei creditori privilegiati incapienti e chirografari); altrettanto è a dirsi per

ritenuto, altresì, che il piano sul quale si basa la proposta di concordato, alla luce di quanto evidenziato dal Commissario nel suo parere, appaia realizzabile così come proposto;

rilevato che nessun creditore ha proposto opposizione all'omologa del medesimo;

PQM

- omologa il concordato fallimentare proposto da

secondo i termini e le modalità stabiliti nella proposta depositata in atti, che di seguito si riportano;

² parere curatore depositato il 20/10/2021



❖ *pagamento integrale delle spese di giustizia, oltre a quelle già sostenute, stimate in € 61.295,57;*

❖ *pagamento integrale delle spese prededuttive per € 42.795,36;*

❖ *pagamento dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c. sino alla concorrenza di € 8.920,74;*

❖ *pagamento del creditore ipotecario sull'Immobile A sino alla concorrenza di € 9.683,89;*

❖ *pagamento del creditore ipotecario sull'Immobile B sino alla concorrenza di € 35.756,27;*

❖ *pagamento di tutti i creditori incipienti con una somma in percentuale pari all'1% per € 12.123,90.*

❖ quanto ai termini e alle modalità:

➤ la ricorrente dovrà depositare, **entro trenta giorni dall'omologazione definitiva**, la somma omnicomprensiva di € 171.500,00, pari all'onere concordatario; da tale somma dovranno essere sottratti i) gli importi oggetto di quietanza e/o accollo liberatorio da parte dell'Assuntore, comprovato da atti sottoscritti dai creditori aderenti; ii) la liquidità di cassa; iii) la somma di € 50.000,00 già versata alla Procedura

➤ la liquidità presente nelle casse fallimentari al momento dell'omologazione definitiva non farà parte dell'attivo oggetto di trasferimento all'Assuntore, ma resterà nella disponibilità del Curatore, e verrà utilizzare per effettuare i pagamenti nell'ordine temporale previsto nella Proposta;

➤ che il curatore, ricevute le ulteriori somme dovute da parte dell'Assuntore, provvederà ai restanti pagamenti a favore dei creditori concorsuali;

➤ l'attivo del Fallimento verrà trasferito in favore dell'Assuntore, e/o dei terzi dal medesimo designati ex artt. 1401 o 1411 c.c. 1 dopo il pagamento integrale dell'onere concordatario; i beni immobili di proprietà dell'impresa fallita che saranno oggetto di trasferimento (con decreto di trasferimento del Giudice Delegato) sono i seguenti:

▪ a) Immobile A: si tratta di un complesso immobiliare ad uso residenziale situato a



▪ b) Immobile B: si tratta di un complesso immobiliare ad uso artigianale
situato a _____ ;

Dispone che il curatore richieda al Tribunale la liquidazione del proprio compenso
ai fini della determinazione degli importi relativi a spese di procedura e compenso al
curatore.

Si comunichi e pubblichi a norma degli artt. 180 e 17 Legge Fallimentare.

La Spezia, 25 novembre 2021 (data della camera di consiglio)

Il Giudice relatore-estensore

Tiziana Lottini

Il Presidente

Diana Brusacà

